



30 GENNAIO 2012

PROTOCOLLO D'INTESA

DIREZIONE REGIONALE DELLA


CAMPANIA

E

'UNIVERSITA' TELEMATICA

“GIUSTINO FORTUNATO”

di BENEVENTO



CONVENZIONE

TRA

L'Università Telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12, C.F.92040460625, di seguito denominata "UNIVERSITA'", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Augusto Fantozzi, giusta Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione N. 27 datato 22 dicembre 2011.

E

La Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, con sede in Napoli, Via A. Diaz, 11, anche in nome e per conto delle Direzioni Provinciali della Campania, di seguito denominata "DIREZIONE REGIONALE", rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Enrico Sangermano,

Premesso

- che la DIREZIONE REGIONALE svolge istituzionalmente attività di assistenza, informazione e controllo in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine, assicura e sviluppa la collaborazione con altri enti anche per il miglioramento della formazione delle proprie risorse umane;
- l'UNIVERSITA' svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli effetti di legge;
- l'UNIVERSITA' e la DIREZIONE REGIONALE intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva;

- la DIREZIONE REGIONALE intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti, nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali acquisite;
- l'UNIVERSITA', al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delle attività svolte dall'Agenzia delle Entrate e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, può promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di studenti universitari, dottorandi di ricerca e allievi di corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di master universitari.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

La DIREZIONE REGIONALE e l'UNIVERSITA' si impegnano a collaborare per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della DIREZIONE REGIONALE, nonché per l'organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni su argomenti di interesse dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 3

I dipendenti della DIREZIONE REGIONALE potranno usufruire della riduzione dell'importo delle tasse universitarie annuali del 20%, rispetto a quelle in vigore, per l'iscrizione ai corsi universitari presso l'UNIVERSITA', da effettuarsi nei modi previsti.

Articolo 4

Coloro che sono ammessi ai Corsi di studio in base alla presente Convenzione sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e saranno regolati dalle norme e regolamenti che l'UNIVERSITA' si è data, ovvero dalle disposizioni vigenti in materia nell'Ordinamento nazionale.

Articolo 5

La DIREZIONE REGIONALE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta dell'UNIVERSITA' ed in relazione alle reciproche disponibilità, soggetti dell'UNIVERSITA' per l'attività di stage o tirocini.

Articolo 6

Il tirocinio formativo e/o lo stage non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'UNIVERSITA' in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile della struttura ospitante, indicato dalla DIREZIONE REGIONALE.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante della DIREZIONE REGIONALE, in base alla presente Convenzione, deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la DIREZIONE REGIONALE;
 - le strutture ospitanti della DIREZIONE REGIONALE (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 7

L'accesso alle strutture della DIREZIONE REGIONALE è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio e dello stage medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti collegati ai processi dell'Agenzia, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal responsabile della struttura ospitante della DIREZIONE REGIONALE.

La partecipazione del tirocinante ad attività istituzionali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'UNIVERSITA' al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 9.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e la struttura ospitante con il consenso dell'UNIVERSITA' e della DIREZIONE REGIONALE.

E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure della DIREZIONE REGIONALE. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte della struttura ospitante della DIREZIONE REGIONALE, tempestiva comunicazione scritta all'UNIVERSITA'.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Articolo 8

La DIREZIONE REGIONALE dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie e dell'organizzazione attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

La DIREZIONE REGIONALE si impegna a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'UNIVERSITA'.

Articolo 9

L'UNIVERSITA' provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la DIREZIONE REGIONALE si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'UNIVERSITA' ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'UNIVERSITA').

L'UNIVERSITA' si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La DIREZIONE REGIONALE provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 10

La DIREZIONE REGIONALE si impegna a promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma la presente Convenzione e le relative attività didattiche e formative attivate dall'UNIVERSITA', presso i propri uffici e nella propria sede, anche solo per via telematica.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta prodotta da una delle Parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Articolo 12

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.


Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa sulla Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Benevento, 30 gennaio 2012

Per l'Università Telematica
"Giustino Fortunato"
IL RETTORE
Prof. Augusto Fantozzi



Per la Direzione Regionale della Campania
dell'Agenzia delle Entrate
per IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Enrico Sangermano
IL DIRETTORE PROVINCIALE
di Benevento
Dott.ssa Myriam Clemente

